

FAQ

BENEFICIARI E PARTENARIATO

A fronte di quali requisiti un soggetto di diritto privato può essere assimilato ad un organismo di diritto pubblico (*public equivalent body*)? Conseguentemente, un soggetto riconosciuto come *public equivalent body* che abbia competenze istituzionali riguardanti l'intero territorio regionale, ma sede legale o operativa non ricompresa nell'area di cooperazione, può essere eleggibile come capofila?

Tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dello status di organismo di diritto pubblico sono sanciti dall'art. 3 del D.Lgs 50/2016:

Si intende per "d) «*organismi di diritto pubblico*», qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:

- 1) *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*
- 2) *dotato di personalità giuridica;*
- 3) *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".*

Tuttavia, come previsto all'Art.4 del *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020*, approvato con Decreto dirigenziale n.7623/2017, solo gli Enti pubblici con competenze istituzionali riguardanti l'intero territorio regionale possono invece rivestire il ruolo di Capofila di progetto, anche se hanno sede esterna all'area di Programma.

Un organismo di diritto pubblico, come ad esempio una S.p.A. totalmente partecipata da una Regione, che non ha sede legale od operativa nell'area di cooperazione, potrà partecipare al progetto soltanto in qualità di partner ed il contributo ad esso destinabile è limitato al 20% del contributo pubblico di parte italiana assegnato al progetto, come dettato all'art. 4 dell'Avviso.

In fase di definizione della proposta progettuale è possibile, rispetto alla Manifestazione di Interesse:

- **modificare i Capifila e con che procedura?**
- **Modificare il ruoli di Capofila e partner all'interno del partenariato?**
- **Aggiungere o eliminare un partner e con che procedura?**

Premesso che ciascuna proposta progettuale, candidata sul *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020*, approvato con Decreto dirigenziale n.7623/2017, dovrà far riferimento ad una corrispondente Manifestazione di interesse già presentata nella Fase 1, mantenendo invariati

almeno uno dei due soggetti Capofila (italiano o svizzero), l'Asse e l'Obiettivo specifico di riferimento, è comunque possibile in questa fase (Fase 3):

- sostituire il Capofila italiano oppure il Capofila svizzero, sia modificando i ruoli all'interno del partenariato, sia prevedendo la partecipazione di un soggetto totalmente nuovo;
- eliminare un partner inserito in fase di Manifestazione di Interesse;
- inserire nel partenariato un nuovo partner non previsto nella Manifestazione di Interesse.

Il nuovo Capofila e il nuovo partner, che non hanno partecipato alla Manifestazione di Interesse, dovranno profilarsi sul Sistema Informativo di Regione Lombardia SiAge prima della presentazione della proposta progettuale e della compilazione della scheda progetto sul Sistema.

Per quanto riguarda la procedura di modifica del Capofila, come specificato al paragrafo 4. *Soggetti ammessi dell'Avviso: "nel caso in cui uno dei proponenti decida di non partecipare al presente Avviso, dovrà presentare formale rinuncia, indicando il soggetto che al suo posto sarà titolato a subentrare in qualità di nuovo Capofila, per il quale l'Amministrazione di riferimento del Programma verificherà la sussistenza delle condizioni di ammissibilità in qualità di nuovo Capofila. La rinuncia alla titolarità del progetto da parte del Capofila che recede nei modi sopra indicati, non preclude allo stesso la possibilità di prendere parte in qualità di partner in altri progetti".*

In fase di presentazione della domanda, verrà richiesto al nuovo soggetto Capofila attraverso il Sistema SiAge la presentazione dei seguenti documenti

- A) Modulo di rinuncia del precedente Capofila;
- B) Attestazione di conformità delle amministrazioni;
- C) Modulo firmato di partecipazione congiunta al laboratorio.

Per il Modulo di rinuncia (A) non esiste un modello di dichiarazione predefinito. Esso può essere predisposto in forma libera dal rinunciatario (soggetto che ha partecipato come Capofila alla Manifestazione di Interesse), indicando le seguenti informazioni essenziali:

- 1) l'intenzione di rinunciare alla partecipazione come Capofila al progetto relativo ad una certa Manifestazione di Interesse;
- 2) i dati del soggetto subentrante, nuovo Capofila, con informazioni relative alla conoscenza delle regole del bando da parte di questo soggetto, nonché eventuali informazioni relative alle competenze del subentrante nell'ambito delle attività progettuali ed in particolare per il ruolo di coordinatore.

L'Attestazione di conformità (B) dovrà essere richiesta dal nuovo soggetto Capofila subentrante all'Amministrazione di riferimento del Programma, che va individuata in base alla sede legale/unità operativa del subentrante prevista in domanda e nella quale si realizza il progetto (l'elenco delle amministrazioni con i relativi contatti è disponibile al paragrafo 19 delle *Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti*, Allegato 11 al Decreto dirigenziale n.7623/2017 di approvazione dell'Avviso).

Il Modulo di partecipazione congiunta al laboratorio (C) consiste nell'attestazione di partecipazione al laboratorio rilasciata dalla Autorità di Gestione del Programma ai due Capofila iniziali della Manifestazione di Interesse.

Inoltre il Capofila subentrante, una volta profilato o comunque anche se già profilato in SiAge, dovrà contattare il referente di Lombardia Informatica S.p.A. presso il Segretariato (Francesca.Romeo@cnt.lispa.it) oppure i tecnici di Lombardia Informatica, attraverso il numero verde 800 131 151, al fine di essere associato nel sistema alla Manifestazione di Interesse riferita al progetto per il quale assume la veste di Capofila.

Per la procedura di profilazione in SiAge di soggetti nuovi rispetto alla Manifestazione di Interesse, si rimanda alle indicazioni consultabili sul sito del Programma (<http://www.interreg-italiasvizzera.eu/it/progetti/presenta-un-progetto/>) ed in particolare al documento E.01 *Manuale SiAge-Compilazione*, nonché al video tutorial disponibile al link <https://www.youtube.com/watch?v=tawcy4SOf5c>.

Per l'eliminazione di un partner e l'inserimento di un nuovo partner non è prevista la presentazione di modulistica ad hoc, come nel caso della sostituzione di uno dei Capofila.

In un progetto è stato coinvolto un partner svizzero che darà soltanto contributi in natura (ore uomo): è necessario che tale partner si qualifichi in SiAge e abbia a budget le ore di lavoro previste?

Se un partner svizzero svolge attività progettuali e contribuisce in natura con il lavoro del proprio personale, pur non richiedendo contributi INTERREG, dovrà sia essere profilato, sia essere inserito nella domanda di progetto in SiAge.

STAKEHOLDERS

In un progetto che sarà presentato a valere sull'Asse 1, si intende coinvolgere alcuni enti locali ed associazioni di categoria, che svolgerebbero un ruolo di supporto al partenariato nella individuazione delle imprese destinatarie del progetto. L'attività sarebbe svolta a titolo gratuito, prevedendo solo il rimborso delle spese di missione ai dipendenti di tali enti/associazioni. Tali soggetti non saranno inclusi come partner, in quanto l'attività svolta è minima rispetto al progetto e non sarebbero beneficiari di contributo.

Come può essere inteso il ruolo di questi enti/associazioni?

E' possibile considerare questi enti come enti di supporto al progetto, citandoli nella descrizione delle attività e allegando tra i documenti aggiuntivi la loro lettera di sostegno al progetto? Oppure è necessario configurare quest'attività come un'attività di consulenza/servizio da affidare una volta che il progetto sarà finanziato?

Tali soggetti possono essere inquadrati come stakeholder di riferimento dell'ambito settoriale in cui si colloca il progetto e la loro partecipazione sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria (cfr. l'Allegato 12 *Metodologia e criteri di selezione delle operazioni* al Decreto dirigenziale n.7623/2017 di approvazione del I Avviso pubblico del Programma). In particolare nella *Scheda per la presentazione dei progetti* è prevista una specifica sezione (C.3) nella quale sarà possibile indicare quali sono questi stakeholder e fornire una descrizione del loro contributo al progetto. Non è necessario fornire delle lettere di supporto.

Tuttavia si precisa che i costi delle missioni del personale degli stakeholder non sono eleggibili ai fini del progetto.

Diversamente, qualora si intenda rimborsare le spese di viaggio del personale di questi enti/associazioni, tali soggetti dovrebbero essere coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali come fornitori di servizi del Capofila o dei partner, fermo restando il rispetto, ai fini della loro selezione, della normativa sugli appalti pubblici ex D. Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui il Capofila/partner sia un soggetto pubblico oppure di procedure concorrenziali e trasparenti che garantiscano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità documentabili in sede di controllo, in caso il Capofila/partner siano soggetti privati

SOGLIE, INTENSITA' ED ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Per i soggetti privati Capofila o partner, è possibile che venga definito un contributo inferiore rispetto alle intensità di aiuto definite nell'Avviso? E' definita una percentuale minima di finanziamento sul costo del progetto?

Secondo quanto disposto nel *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020*, approvato con Decreto dirigenziale n.7623/2017, ed in particolare al paragrafo 6 *Intensità del contributo*, per la parte italiana si specifica che: "*Per i beneficiari privati il contributo pubblico (corrispondente a sole risorse FESR) sarà dell'85% del costo ammesso o altra soglia definita in base al regime di Aiuti (vedi il successivo punto 7)*". Tuttavia è altresì specificato che: "*Tali percentuali sono da intendersi come intensità massime; è fatta salva la possibilità per il Comitato Direttivo del Programma di stabilire un'eventuale riduzione del contributo concedibile a tutti i progetti, al fine di garantire con le risorse disponibili il finanziamento di un numero maggiore di interventi nell'ambito dello stesso Asse*".

Inoltre per i soggetti privati italiani, nel caso di sostegno ad attività economiche che si configurano come Aiuti di Stato, va altresì considerato il Regime di Aiuto scelto (cfr. paragrafo 7 dell'Avviso) per definire il contributo massimo concedibile, nonché il cofinanziamento minimo richiesto. Infatti, come specificato nello stesso paragrafo: "*L'applicazione dei regimi di Aiuto sopra indicati implica che, al cofinanziamento minimo richiesto sul Programma a tutti i privati (15%), i beneficiari che scelgano di avvalersi del Regolamento (UE) n. 651/2014 dovranno aggiungere l'ulteriore quota utile richiesta in relazione alle intensità massime fissate da ciascun articolo*".

Anche per parte svizzera, le percentuali di finanziamento pubblico assegnabili, costituite da contributi cantonali Interreg e contributi federali Interreg, così come definite all'articolo 6 dell'Avviso e al paragrafo 2.9 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, sono da intendersi come massimali.

E' possibile per un soggetto, successivamente alla approvazione della graduatoria, rinunciare al contributo ed alla partecipazione al progetto e con quale modalità?

La rinuncia al contributo successivamente all'approvazione della graduatoria è possibile (sia per il Capofila che per il partner) dal momento che, come specificato al paragrafo 6. *Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila* delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, i termini per la stipula della Convenzione prevedono che il Capofila invii all'Autorità di Gestione una lettera di accettazione del contributo approvato e la *Convenzione tra il Beneficiario capofila e i partner*. E' pertanto possibile, dopo

l'approvazione della graduatoria e prima della stipula della Convenzione, per il beneficiario (Capofila o partner) rinunciare al contributo assegnato e, anche successivamente alla stipula della Convenzione, recedere dal beneficio. Tuttavia, si precisa che il recesso di un Capofila (sia italiano che svizzero) è tra le fattispecie che possono determinare la revoca dei contributi concessi al progetto (cfr. paragrafo 9.1 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*) e che un recesso che comporti una modifica del partenariato, qualora tale modifica pregiudichi la realizzazione del progetto, può altresì comportare la revoca del contributo concesso per l'intero progetto.

BUDGET E SPESE AMMISSIBILI

Restando immutato l'importo complessivo definito nella Manifestazione di Interesse, è possibile in fase di presentazione del progetto variare leggermente la ripartizione del budget fra parte italiana e svizzera, e se sì qual è la percentuale consentita?

E' possibile che la proposta progettuale preveda una ripartizione del budget tra parte italiana e svizzera diversa dalla ripartizione prevista nella Manifestazione di interesse corrispondente. Non sono state definite nel *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020* (approvato con Decreto dirigenziale n. 7623 del 26/06/2017) percentuali massime o minime per la ripartizione del budget di progetto tra parte italiana e svizzera.

Tuttavia si consideri che, per la parte italiana, l'Avviso prevede all'articolo 5. *Soglie di contributo* quanto segue: "Anche a seguito di quanto emerso in fase di analisi delle Manifestazioni di Interesse, si è stabilito che la quota FESR del contributo pubblico per parte italiana per ogni singolo progetto non potrà superare di norma: Progetti di durata non superiore ai 18 mesi: 1.000.000 di euro per gli Assi 1, 2, 3 e 4; 600.000 euro per l'Asse 5. Progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi: 1.700.000 di euro per gli Assi 1, 2, 3 e 4; 1.100.000 euro per l'Asse 5". Ed in particolare che: "Eventuali scostamenti da tali soglie dovranno essere debitamente motivati e saranno oggetto di specifica valutazione, anche alla luce delle ipotesi di budget indicate da ciascun progetto in fase di Manifestazione di Interesse".

Circa le spese di personale dei candidati italiani:

- a) **due partner italiani possono scegliere nello stesso progetto differenti modalità di rendicontazione dei costi del personale?**
- b) **Se un ente partecipa a più progetti deve scegliere sempre la stessa opzione (forfettaria o costi reali) per tutti i progetti o può scegliere per ogni progetto la modalità più opportuna?**
- c) **Se un beneficiario decide di rendicontare "a costi reali" può indicare a budget sia le spese per il personale già presente in organico, per un importo pari al 20% delle altre categorie di spesa, e altresì indicare i costi del personale assunto successivamente alla presentazione del progetto?**

Circa le spese di personale:

- a) **Sì, è possibile per due partner italiani (sia Capofila che partner) coinvolti nello stesso progetto scegliere differenti modalità di rendicontazione dei costi del personale.**

A tal proposito, il Sistema Informativo SiAge dà la possibilità di scegliere per ciascun soggetto del partenariato, nella Sezione B 3.4 della *Scheda di presentazione progetto*, tra la rendicontazione a tasso forfettario oppure la rendicontazione a costi reali.

b) Inoltre è possibile per un soggetto che partecipa a più progetti scegliere, per ogni progetto, la modalità più opportuna di rendicontazione.

c) Sì, potrà essere rendicontato sia il personale già presente nell'organico del beneficiario al momento della presentazione del progetto, sia il personale inserito espressamente per il progetto.

Il costo del personale assunto specificatamente per il progetto è ammissibile fino al 100%, come specificato al paragrafo 12.2 *Spese di personale* delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti* (Allegato 11 al Decreto dirigenziale n.7623/2017 di approvazione del Primo Avviso Programma Italia-Svizzera).

Per il personale già presente nell'organico del beneficiario al momento della presentazione del progetto, i relativi costi, se si opta per il rimborso sulla base del costo effettivo, è pari ad un massimo del 20% delle altre categorie di spesa al netto delle "spese d'ufficio ed amministrazione".

Se un beneficiario italiano decide di rendicontare a costi reali, le spese d'ufficio e amministrazione possono essere pari a 0?

Sì, la risposta è affermativa. Infatti, nel caso di rendicontazione dei costi del personale sulla base del costo effettivo, le *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, Allegato 11 al Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, indicano un massimale (fino al 3% del costo totale di ciascun partner) e non un minimale di spesa. Pertanto il candidato potrà decidere di non esporre spese di amministrazione ed ufficio.

Le spese di attrezzature tecnico specialistiche che costituiscono output di progetto sono interamente imputabili, anche se il periodo di ammortamento va oltre la fine del progetto?

Come riportato al paragrafo 12.6 delle *Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti*, Allegato 11 al Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 : "*Nel caso di beni strumentali, il prezzo di acquisto potrebbe essere comunque interamente rimborsabile nel caso di beni utilizzati in via esclusiva per il progetto e/o la cui vita utile (periodo di ammortamento) sia uguale o inferiore alla durata del progetto stesso. Attrezzature tecnico-specialistiche che costituiscono un output di progetto, per le quali è ammissibile l'intero costo, sebbene sia necessario assicurare il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso ai fini progettuali per un periodo di 5 anni dal pagamento del saldo del progetto (cfr. art.71 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013*".

Pertanto la risposta è affermativa, dal momento che, in questa seconda casistica, non occorre procedere all'ammortamento del bene, bensì sarà possibile esporre l'intero costo, fermo restando il rispetto della condizione del mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso nei 5 anni come sopra specificato.

Sono ammissibili le spese per l'acquisto di strutture ed immobili funzionali al progetto nel suo complesso?

Per i beneficiari italiani, tra le spese eleggibili sono comprese anche quelle per l'acquisto di infrastrutture e strutture edilizie. A tal proposito si rimanda al paragrafo 12.7 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, Allegato 11 al Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 che dispone: *"Rientrano in questa categoria le spese per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il recupero di infrastrutture ed edifici e le spese per l'acquisizione di terreni a condizione che siano direttamente collegate agli obiettivi del progetto e che siano dimostrabili l'utilità e l'impatto transfrontaliero dell'investimento. Possono rientrare anche spese per l'acquisto di terreni ed edifici nel rispetto delle indicazioni sotto riportate"*.

Occorrerà tuttavia considerare le seguenti ulteriori condizioni di eleggibilità di tali spese: *"Infine l'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile nei limiti del 10% delle spese ammissibili sul progetto purché si caratterizzi come output del progetto e rispetti le seguenti condizioni: a) sia presentata una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o dei periti industriali edili, che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o comunitario; c) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di Gestione; d) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità del progetto; e) non si tratti di edilizia residenziale"*.

Per i beneficiari svizzeri invece, come specificato al paragrafo 17.6.6 *Spese per eventuali opere infrastrutturali* delle Linee guida: *"Di norma, non vengono finanziate opere infrastrutturali (Art. 6 cpv. 3 Legge federale sulla politica regionale). Per opere infrastrutturali si intendono i progetti di costruzione e volti a riattare in generale. Le misure preparatorie o di accompagnamento alle infrastrutture, come ad esempio i concetti o gli studi di fattibilità, vengono invece finanziati"*.

Sono previste delle deroghe a tale regola generale valida per i beneficiari svizzeri. L'analisi sull'opportunità di riconoscere tali costi sarà effettuata dal servizio responsabile della valutazione tecnica di merito del progetto delle Amministrazioni svizzere.

Qualora si intenda prevedere tale tipologia di spesa nella proposta progettuale, si invita i candidati a contattare, prima della presentazione del progetto, i referenti svizzeri del Segretariato Congiunto o i funzionari delle Amministrazioni svizzere partner del Programma.

É possibile prevedere da parte di un ente pubblico l'affidamento diretto di attività di promozione, assistenza tecnica e supervisione scientifica di un progetto in tema di agricoltura biologica ad un ente privato, unica struttura che lavora su tale tematica nella provincia di riferimento del progetto? L'ente è senza fine di lucro; la sua attività è finanziata per oltre il 99% da enti pubblici territoriali presenti nella stessa provincia in cui opera. Si precisa inoltre che tale ente è stata fondato allo scopo di *"promuovere e incoraggiare studi e ricerche universitarie nel campo della viti-frutticoltura montana; destinata alla promozione ed al potenziamento della ricerca scientifica nelle discipline agricole ed affini ed all'assistenza degli operatori del settore del territorio montano"*.

Si faccia riferimento al paragrafo 12.5 *Costi per consulenze e servizi esterni* delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, Allegato 11 al Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020.

La selezione degli esperti esterni e dei fornitori di servizi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in riferimento al pubblico impiego, D. Lgs n. 165/2001, e agli appalti pubblici, D. Lgs. n. 50/2016, garantendo i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. I soggetti beneficiari devono garantire inoltre il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

L'Avviso relativo al Programma Interreg V-A Italia-Svizzera non prevede la possibilità di affidamenti diretti a soggetti che svolgono attività di consulenza, assistenza, prestazione di servizi al di fuori di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alle spese del personale:

a. Qualora ad un docente già nell'organico del soggetto candidato venisse assegnato un incarico retribuito, con lettera di incarico ad hoc, in data successiva all'avvio del progetto, i costi sono da considerarsi di personale interno o esterno?

Qualora il docente fosse assunto a tempo parziale e l'attività retribuita svolta al di fuori dell'orario di lavoro, i costi sono da considerarsi di personale interno o esterno?

b. I liberi professionisti a partita iva vanno considerati tra le spese di personale o tra i costi di consulenza? Gli incarichi occasionali vanno considerati tra le spese di personale o tra i costi di consulenza?

c. In caso di rendicontazione a costi reali, i costi di una borsa di dottorato di ricerca, che ha inizio prima dell'avvio del progetto, è da considerarsi spesa di personale già in organico che rientra entro il tetto del 20%?

- a. In entrambi i casi, dal momento che il docente è già nell'organico del beneficiario, i suoi costi dovranno essere rendicontati tra i costi del personale interno i quali, in caso di rendicontazione sulla base del costo effettivo, sono ammissibili fino al 20% delle altre categorie di spesa al netto di "spese di ufficio e amministrazione", come specificato al paragrafo 12.2 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, Allegato 11 al Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020.
- b. I liberi professionisti a partita IVA vanno considerati nei "costi per consulenze e servizi esterni". Le collaborazioni occasionali ed i costi relativi alle borse di dottorato rientrano nei costi di personale.
- c. In caso di rendicontazione a costi reali, i costi di una borsa di dottorato di ricerca, che ha inizio prima dell'avvio del progetto, è da considerarsi spesa di personale già in organico, che rientra entro il tetto del 20% delle altre categorie di spesa al netto delle "spese d'ufficio e amministrazione", come previsto al punto 3, paragrafo 12.2 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*.

Le spese per i materiali consumabili come quelli di laboratorio sono ammissibili? In quale voce di spesa?

I costi dei materiali di consumo di laboratorio possono essere assimilati a quelli per le attrezzature la cui vita utile sia uguale od inferiore alla durata del progetto.

Si faccia riferimento al paragrafo 12.6 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, in cui si precisa che: *"nel caso di beni strumentali utilizzati in via esclusiva per il progetto e/o la cui vita utile sia uguale o inferiore alla durata del progetto stesso, il prezzo potrebbe essere comunque interamente rimborsabile"*.

Un progetto intende avviare le attività, nonché sostenere le spese (sia da parte svizzera che italiana) a decorrere da ottobre 2017. Le attività consisterebbero in un lavoro propedeutico di sensibilizzazione e promozione con incontri tra le imprese italiane e ticinesi e gli enti del territorio attivi sul tema del progetto.

Da quanto si evince dalle Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti dovrebbe essere possibile poiché *"le spese dei beneficiari sono considerate ammissibili qualora siano sostenute tra la data di deposito della proposta progettuale in SiAge e la data di chiusura del progetto"*. E' corretta tale interpretazione?

Per i soggetti italiani, come indicato al paragrafo 10.4 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, Allegato 11 al *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020*, si conferma che *"le spese dei beneficiari sono considerate ammissibili qualora siano sostenute tra la data di deposito della proposta progettuale sul Sistema Informativo della Regione Lombardia SiAge e la data di chiusura del progetto. Il pagamento e la quietanza delle spese sostenute devono avvenire entro i tre mesi successivi alla data di chiusura del progetto."*

Inoltre si specifica che, mentre la durata delle attività di progetto non potrà essere in alcun caso modificata rispetto a quella indicata nella domanda in SiAge (salvo i casi di proroga previsti all'articolo 17 dell'Avviso), le date di avvio e fine potranno subire variazioni in relazione alla data di stipula della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila prevista orientativamente a:

- febbraio/marzo 2018 per i progetti di durata non superiore ai 18 mesi;
- aprile/maggio 2018 per i progetti di durata compresa tra 18 mesi + un giorno e 36 mesi.

Per i beneficiari svizzeri, come specificato al paragrafo 17.2 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, allegate all'Avviso pubblico:

"Le spese devono essere sostenute o deliberate dopo la data dell'approvazione del finanziamento, con l'eccezione delle spese finalizzate e riconducibili alla presentazione del progetto, che devono in ogni caso essere indicate nella scheda di presentazione del progetto stesso e non essere antecedenti alla data di pubblicazione della Manifestazione di interesse"(1 luglio 2016).

Pertanto la decorrenza delle spese relative alle attività progettuali, escluse quelle di preparazione del progetto, è diversa per i beneficiari svizzeri rispetto ai beneficiari italiani (cfr. paragrafo 10.4).

E' possibile coinvolgere come partner una società di consulenza che svolga parte dell'attività di disseminazione e di comunicazione dei risultati progettuali?

Si specifica che, come indicato al paragrafo 12.5 delle *Linee guida per la presentazione e gestione dei progetti*, Allegato 11 al *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020*: "Gli organismi che, per loro missione aziendale svolgono esclusivamente attività di carattere esecutivo o di supporto/assistenza non possono essere coinvolti come partner di progetto per svolgere al loro interno esclusivamente tale attività ma potranno essere selezionati come prestatori di servizio in fase di attuazione (nel rispetto della normativa vigente sugli appalti)".

Nelle attività di carattere esecutivo o di supporto/assistenza rientrano anche le attività di gestione della comunicazione/promozione del progetto.

Pertanto, qualora tale società di consulenza svolga nell'ambito del progetto una mera attività di supporto alla comunicazione senza essere coinvolta in nessuna delle attività tecniche utili ai fini della realizzazione del progetto e previste nei WP esecutivi, non si ritiene che essa possa essere coinvolta in veste di partner.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

In merito ai documenti da presentare in fase di candidatura del progetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

- a. le firme richieste sui documenti della candidature devono essere autografe o digitali?**
- b. Circa il documento "Dichiarazioni sottoscritte da ogni partner svizzero in merito all'impegno al cofinanziamento" è disponibile un fac-simile?**
- c. Gli allegati n 8-9-10-13-14 al Decreto dirigenziale n. 7623/2017 di approvazione dell'Avviso dovranno essere presentati solo in caso di progetto approvato?**

- a. Le firme sui documenti da allegare alla *Scheda di presentazione dei progetti* dovranno essere firmati con firma autografa, scansionati e successivamente caricati attraverso il Sistema Informativo SiAge.
- b. Con il *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020* è stato definito (Allegato D.06 al di approvazione dell'Avviso) un *Modello di dichiarazione di impegno sottoscritta dal capofila e da ogni partner italiano*, mentre per la *Dichiarazione di impegno dei partner svizzeri* non è stato approvato attraverso l'Avviso un modello ad hoc.
- c. Gli allegati al Decreto dirigenziale n.7623/2017 di approvazione del bando *D.08 - Modello di dichiarazione sostitutiva per impresa singola per la concessione di Aiuti in de minimis*, *D.09 - Modello di dichiarazione sostitutiva per la concessione di Aiuti in de minimis (impresa controllante o controllata)* e *D.10 - Modello di dichiarazione sul cumulo degli Aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014* saranno richiesti ai candidati le cui proposte progettuali avranno registrato, al termine della fase di valutazione (cfr. Articolo 11 dell'Avviso), un punteggio complessivo superiore alla soglia minima di finanziabilità pari al 70% del massimo punteggio ponderato conseguibile.

In particolare, le dichiarazioni di cui agli Allegati D.08 e D.09 saranno richieste agli Organismi privati che avranno optato per il regime di aiuto "de minimis" a seconda delle casistiche (impresa singola/impresa controllante o controllata). La dichiarazione

relativa al cumulo di cui all'Allegato D.10 sarà richiesta a tutti gli Organismi privati che operano in regime di aiuti.

Infine, la *Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila* (Allegato D.13) e la *Convenzione tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto* (Allegato D.14) saranno richieste ai beneficiari dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti finanziati insieme alla lettera di accettazione del finanziamento. La Convenzione tra il Beneficiario capofila, il Capofila svizzero e i partner di progetto dovrà essere definita e firmata prima della sottoscrizione della Convenzione di attribuzione del contributo pubblico tra l'Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila e fornita dal Capofila alla Autorità di Gestione insieme alla lettera di accettazione del finanziamento.

Nella Sezione B.1 Descrizione del CF/partner: dati identificativi della Scheda per la presentazione progetto in SiAge è obbligatorio per il candidato inserire l'indirizzo PEC?

Sì, è obbligatorio inserire l'indirizzo PEC di ciascun candidato, Capofila o partner, in fase di compilazione della domanda. Tale indirizzo sarà utilizzato dalle Autorità del Programma per tutte le comunicazioni ufficiali inerenti l'assegnazione del contributo ed il monitoraggio/controllo del progetto finanziato.

ATTUAZIONE

Se il capofila è un ente pubblico, ma all'interno del gruppo di partenariato ci sono soggetti privati, questi devono stipulare la fidejussione per la loro quota parte?

Se un partner privato non chiede un ulteriore anticipo oltre a quello redistribuito dal capofila ad avvio progetto pari al 15%, deve comunque stipulare la fidejussione su quella quota parte?

Le fidejussioni sono svincolabili sono a fine dell'intero progetto, o a completamento e verifica dell'azione per cui si è chiesto l'anticipo?

Dove si può scaricare lo schema predisposto per il calcolo della Fidejussione?

Secondo quanto stabilito all'articolo 5, punto 3, dell'Allegato 13 *Modello di Convenzione ADG-Capofila* del Decreto dirigenziale n.7623/2017 di approvazione del *Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020*, "l'anticipazione ai soggetti privati è in ogni caso subordinata alla presentazione di regolare polizza fideiussoria".

Pertanto, ogni partner privato italiano che richiede l'anticipo, anche se il contributo viene erogato dalla Autorità di Certificazione al Beneficiario capofila che, a sua volta, lo trasferisce ai partner, dovrà presentare una garanzia fideiussoria di importo corrispondente alla propria quota di anticipo (15% del proprio contributo così come assegnato da graduatoria se il partner non è soggetto ad aiuti, 40% del proprio contributo assegnato quando si applica la normativa sugli aiuti di Stato), così come stabilito al paragrafo 9 delle *Linee guida alla presentazione e gestione dei progetti*.

Anche se il Beneficiario capofila è un ente pubblico, i soggetti privati, qualora intendano ricevere l'anticipo, dovranno presentare, prima dell'erogazione, tale garanzia fideiussoria. La

percentuale di anticipo erogata a ciascun soggetto privato è quella definita dall'Avviso, a seconda dell'applicazione o meno di un regime di aiuto, e viene calcolata sul contributo assegnato da graduatoria al singolo soggetto beneficiario.

Un modello di polizza fideiussoria sarà reso disponibile ai beneficiari all'atto dell'assegnazione del contributo (graduatoria pubblica).

Come previsto al paragrafo sopra menzionato delle Linee guida: *"le polizze potranno essere svincolate di norma dopo la data di conclusione del progetto e all'esito positivo delle verifiche condotte a campione dall'Autorità di Audit. L'accoglimento di eventuali diverse richieste sarà oggetto di valutazione ad hoc da parte dell'AdG"*.

Si precisa infine che i costi legati all'apertura e gestione della garanzia fideiussoria sono, per i beneficiari privati italiani, spese eleggibili nell'ambito del progetto sotto la categoria "Spese d'ufficio e di amministrazione", essendo riconducibili a quelle bancarie (cfr. paragrafo 12.3 delle *Linee guida*).